

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## **Art. 183, domande "modificate" ammesse: domande che sostituiscono, in un rapporto di alternatività, le domande iniziali**

La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre o delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - o, se si vuole, di domande diverse che, però, non si aggiungono a quelle iniziali, ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.

NDR: in tal senso [Cass. Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310](#).

**Tribunale di Roma, sentenza del 6.4.2020, n. 5780**

...omissis...

Le domande del Condominio attore (quali - beninteso - ritualmente formulate e, perciò, suscettibili di cognizione da parte del Tribunale) sono soltanto in parte infondate (omessa consegna di documentazione di pertinenza condominiale), mentre, per il resto (risarcimento dei danni), vanno rigettate.

E invero, quanto alla pretesa, mera "modificazione" del "petitum" e della "causa petendi" originari operati, in corso di giudizio, dal Condominio attore, si veda la fondamentale Cass. Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310: "Per una maggiore comprensione della effettiva portata del cambiamento ammissibile ai sensi dell'art. 183 c.p.c. occorre procedere dalla considerazione che, in rapporto alla domanda originaria, nell'economia della suddetta norma risultano previsti altri tre tipi di domande: le domande "nuove", le domande "precisate" e le domande "modificate". Con riguardo alle domande "nuove", va innanzitutto evidenziato che, pur non riscontrandosi un espresso divieto come quello di cui all'art. 345 c.p.c., questo può essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni "che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto", ben potendo l'affermazione suddetta leggersi nel senso che sono (implicitamente) vietate tutte le domande nuove a eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto, secondo una struttura in parte dissimile da quella riscontrabile nel più volte citato art. 345 c.p.c., dove il divieto di domande nuove risulta esplicitato, sicché non resta deducibile "a contrario" dalla esplicita ammissione delle domande relative a frutti, interessi, accessori e danni rispettivamente maturati e sofferti dopo la sentenza impugnata. L'unico limite a questa tecnica di interpretazione del *silentium legis* è indubbiamente, come sarà più chiaro in prosieguo, costituito dal fatto che il silenzio non può "colorarsi" e prendere voce se non in rapporto alla parte esplicita della norma alla quale si riconnette e che, pertanto, il divieto implicito non potrebbe che riguardare domande "nuove" nel senso in cui sono "nuove" le domande del tipo di quelle che il legislatore ha ritenuto di dover espressamente ammettere. Quanto alle domande "precisate", è intuitivo che esse sono le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale, ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla. L'identificazione delle cc.dd. domande "modificate" si presenta, invece, più ardua, soprattutto ove si intendesse mantenersi fedeli al principio generale - esplicitato o presupposto da tutta la giurisprudenza finora esaminata - secondo il quale sono domande nuove vietate quelle in cui risultino modificati in tutto o in parte uno o entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo della domanda originaria (cioè *petitum* e *causa petendi*). In proposito, non è superfluo precisare che non ha alcuna consistenza ontologica prenormativa la pretesa differenza linguistica tra "mutamento" e "modifica" da alcuni sostenuta sulla falsariga del binomio *emendatio-mutatio* libelli, posto che nella lingua italiana i verbi modificare e mutare (come anche, per esempio, cambiare), utilizzati con riferimento a una cosa, risultano sinonimi, se intesi nel significato di "trasformare", e lo sono, sostanzialmente, anche se intesi nel significato di "sostituire", se non per la sfumatura che, nel caso di modifica, potrebbe trattarsi solo di una "sostituzione-mediante-trasformazione", nel senso in cui si può dire, per esempio, che la domanda (come modificata) sostituisce la precedente oggetto di modifica. È, inoltre, da considerare che la norma in esame non prevede limiti né qualitativi né quantitativi alla modificazione ammessa e che in nessuna parte della norma suddetta è dato riscontrare un (esplicito o implicito) divieto di modificazione - in tutto o in parte - di uno degli elementi oggettivi di identificazione della domanda. In ogni caso, risulta veramente difficile immaginare una modifica della domanda che non si riduca a una mera precisazione e neppure incida (almeno in parte) sui suddetti elementi identificativi, come in concreto provato dalla stessa giurisprudenza che, ritenuta in astratto indiscutibile l'inammissibilità della modificazione degli elementi

identificativi oggettivi della domanda, ha poi trovato tali difficoltà a indicare una ammissibile modificazione della medesima che non si riduca a una mera precisazione, da pervenire ad affermazioni illogiche, identificando la modificazione ammissibile ai sensi dell'art. 183 c.p.c., non nella prospettazione di un fatto costitutivo diverso da quello addotto nell'atto di citazione, bensì nella diversa qualificazione giuridica di tale fatto (v., tra le altre, Cass. n. 17457 del 2009 e 12621 del 2012), come se una diversa qualificazione giuridica del fatto non fosse sempre ammissibile, perfino nel corso dei giudizi di impugnazione, a opera della parte e anche del giudice, senza bisogno di una specifica norma che autorizzi a tanto, addirittura distinguendo questa attività da quella di precisazione della domanda e prevedendo tale possibilità solo all'inizio del procedimento di primo grado e con la contemporanea prescrizione di importanti "cautele" a tutela della controparte, come la previsione di doppi termini per memorie e articolazione di prova diretta e contraria. Per comprendere allora l'effettiva portata della modificazione ammissibile occorre fare un passo indietro e tornare a delimitare il reale ambito del divieto di domande "nuove" implicitamente desunto (nel silenzio del legislatore) dalla ammissione espressa di domande costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto. Se, come sopra precisato, il "silenzio" assume valore e significato in relazione alla previsione espressa dalla quale è desunto, occorre allora prendere atto che possono ritenersi vietate solo domande le cui caratteristiche di "novità" corrispondono a quelle riscontrabili nelle domande espressamente ammesse in deroga a una inammissibilità implicitamente assunta come principio generale. E la prima caratteristica riscontrabile nelle domande "nuove" ammesse, nell'economia dell'art. 183 c.p.c., in risposta alle opzioni difensive del convenuto, è che esse si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale. La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre o delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - o, se si vuole, di domande diverse che, però, non si aggiungono a quelle iniziali, ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività. In questo, pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto a un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi a essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. E, inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono

conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette e indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria. D'altro canto, una modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima) risulta logicamente comprensibile siccome situata all'esito dell'udienza di comparizione, cioè una udienza in cui non è ancora sostanzialmente iniziata la trattazione della causa, non è intervenuta l'ammissione di mezzi di prova, e quindi una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo (a differenza delle modifiche ammissibili, prima delle riforme degli anni novanta, perfino in appello).

È, inoltre, da considerare che la possibilità di una simile modificazione risulta prevista, nella complessa architettura della norma in esame, dopo gli atti introduttivi di entrambe le parti, le eventuali domande riconvenzionali e richieste di autorizzazione a chiamare in causa terzi, ma, soprattutto, dopo l'esplicazione dei poteri (non solo di direzione ma anche) di "indirizzo" processuale attribuiti al giudice pure attraverso la previsione, nella medesima norma, della richiesta di chiarimenti alle parti e dell'indicazione delle questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, quindi in un momento in cui, all'esito di una udienza potenzialmente "chiarificatrice", può risultare assai più evidente alle parti, in relazione alla situazione sostanziale dedotta in causa, la soluzione effettivamente rispondente ai rispettivi interessi e intendimenti. È, perciò, da ritenersi che il legislatore abbia scelto proprio questo momento per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti (rispetto ai quali, come già sottolineato, è addirittura previsto un triplo ordine di termini) al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. [...] Tanto premesso circa la necessità di interpretare nell'ambito della complessiva economia strutturale dell'art. 183 c.p.c. la riconosciuta possibilità di modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, occorre ora sottolineare che i risultati ermeneutici in tal modo raggiunti risultano in completa consonanza sia con l'esigenza - ripetutamente perseguita nel codice di rito talora anche attraverso modifiche della disciplina sulla competenza - di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale e una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi a oggetto la medesima vicenda sostanziale (basti pensare alle disposizioni codicistiche in tema di connessione o di riunione di procedimenti) sia, più in generale, con i valori funzionali del processo come via via enucleati nel corso degli ultimi anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza - soprattutto a Sezioni unite - di questo giudice di legittimità. [...] La concentrazione favorita da tale interpretazione risulta inoltre maggiormente rispettosa della stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, nonché della effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche. Va, infine, aggiunto che i suddetti valori funzionali del processo, a tutela dei quali deve essere improntata l'interpretazione della disciplina processuale, risultano sempre più spesso espressamente posti a base della esegesi adottata in alcune pronunce di queste Sezioni unite su problematiche processuali di ampio respiro, basti pensare, con particolare riguardo ai valori costituzionali sottesi al principio di concentrazione, tra le altre, a Sez. Un. n. 23726 del 2007, in materia di frazionamento del credito, e a Sez. Un. n. 26242 del 2014, in materia di patologie negoziali (esplicitamente affermativa dell'esigenza di una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, "evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito").

Pertanto, potendosi, in generale, ammettere - come s'è appena visto - soltanto la "modificazione" che si risolva in una sostituzione della domanda iniziale (in termini di

alternatività o incompatibilità') e non nell'ampliamento della stessa, ci si deve - coerentemente - limitare, nella fattispecie, all'esame delle e alla pronunzia sulle domande così come formulate in atto di citazione e intese alla condanna della convenuta, da un lato, alla consegna della documentazione condominiale "contabile e amministrativa ... ancora in suo possesso, in esecuzione del provvedimento emesso ... nel procedimento cautelare n. 49563/2015 e confermato dal Collegio a seguito del reclamo n. 15941/2016"; dall'altro, "al risarcimento dei danni" ("quantificati nella misura di € 45.000,00" o in quella diversa ritenuta conforme a giustizia e liquidata anche equitativamente) "provocati ... con la sua condotta assolutamente negligente", vale a dire con quelle specifiche omissioni che, a tenore del richiamato atto introduttivo (vedansi allegati dal n. 7 al n. 13), avrebbero originato: - "un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato dalla ditta ORE" per il pagamento di lavori edili ammontanti a complessivi € 61.139,81 (per resistere al quale ricorso il Condominio si sarebbe trovato a doversi costituire "senza essere in possesso del contratto d'appalto, di copia delle fatture pagate e della posizione relativa alla morosità dei condòmini"); - "un sollecito di pagamento di AAA Acqua per complessivi € 11.146,54" ("di cui nulla i condòmini sapevano, non essendo mai stati informati dall'ex amministratrice"); - "un sollecito di pagamento della MM Riscaldamento per complessivi € 2.139,00", quale corrispettivo della fornitura del relativo servizio; - "un sollecito di pagamento da parte della EE Servizi per complessivi € 4.432,00"; - "le sanzioni per omesso versamento dell'imposta di registro per la locazione dell'appartamento condominiale", come da relative cartelle dell'Agenzia delle Entrate; - "un sollecito di pagamento da parte di LL S.p.a per complessivi € 9.017,92"; - "un atto di precetto notificato dalla *omissis* S.r.l. per complessivi € 4.893,48".

Resta, invece, assolutamente preclusa la cognizione dell'ulteriore domanda (inammissibile perché si aggiunge a quanto inizialmente richiesto, introducendo nuovi addebiti di negligenza -altri fatti principali costitutivi - ed estendendo e accrescendo il preteso risarcimento - con effetto moltiplicatorio del "petitum" -), formulata dalla parte attrice per la prima volta soltanto con la prima memoria ex art., 183, sesto comma, cod. proc. civ., di condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 202.931,65, per le seguenti "voci" di danno: *omissis*.

Orbene e quanto, anzitutto, alla domanda di consegna, può ben essere che - come eccepisce la difesa della convenuta -, con riguardo alla contabilità degli esercizi fino a tutto il 2014 compreso, i relativi rendiconti con annessi piani di riparto risultino approvati dall'assemblea condominiale, ma né questa eventualità né quella che la S.S. possa aver effettivamente "elaborato e consegnato al nuovo amministratore ... una situazione contabile e finanziaria del condominio assolutamente aggiornata alla data del passaggio di consegne, ... veritiera e fedele", hanno a che vedere con l'ulteriore e autonomo obbligo - gravante sull'ex mandatario incaricato dell'amministrazione condominiale - di restituire tutta la documentazione formata o detenuta per ragioni inerenti, per l'appunto, all'esecuzione dell'incarico (dal quale il suddetto ex mandatario non può liberarsi altrimenti che dimostrando l'avvenuto, puntuale adempimento). *omissis*

Va, quindi, ribadita la condanna della convenuta alla consegna dell'ulteriore documentazione già indicata nell'ordinanza d'urgenza pronunziata a conclusione del procedimento cautelare n. 49563/2015 e, di nuovo, alle pagine 4 e 5 dell'atto di citazione.

Quanto, invece, alla domanda risarcitoria, non soltanto l'azione, in buona parte, compete piuttosto ai singoli condòmini, ma, comunque, le pur potenziali conseguenze di danno causalmente collegabili alle singole specifiche omissioni contestate in atto di citazione non sono state adeguatamente individuate dalla difesa attorea né (soprattutto) ne sono state asseverate l'effettiva produzione e consistenza economica. Trattandosi, infatti, di pretesa colpa per omissione, in generale, "il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con

esclusione di fattori alternativi, e il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (fra le tante, Cass., 14 febbraio 2012, n. 2085; Cass., 18 luglio 2011, n. 15709)" (cfr. Cass. ord., 17 gennaio 2019, n. 1070). In particolare, poi, da un lato e con riguardo al possibile "danno fiscale", il professionista risponde verso il contribuente del mancato conseguimento dell'agevolazione tributaria, sempre che, però, spettante in astratto (non, quindi, fino al 31.12.2015 - cioè, prima dell'introduzione della nuova disciplina in materia di cessione del credito d'imposta - ai soggetti cc.dd. incapienti) e tale che, in concreto, non sarebbe andata perduta in caso, invece, di corretto adempimento (cfr. Cass., 26 settembre 2017, n. 22343; Cass., 14 maggio 2013, n. 11548).

Come s'è anticipato, però, anche per gli interventi di recupero edilizio eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano (non già al condominio, ma) a ogni singolo condomino: in base alla quota millesimale di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile; con riferimento all'anno di esecuzione del bonifico da parte dell'amministrazione condominiale e nel limite della quota a ciascuno imputabile (a condizione - per di più - che la stessa sia stata effettivamente versata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi).

Dall'altro e con riguardo al possibile "danno da mala gestio contabile" (interruzione di somministrazioni o servizi da parte dei fornitori o addebito di spese legali, interessi o altre penalità da parte di creditori non pagati - così gli uni come gli altri -, o nonostante la disponibilità di cassa o per omessa riscossione delle quote condominiali), in linea di principio, l'amministratore è senza dubbio tenuto a risarcire il Condominio (oltre che, eventualmente, - i - singoli condòmini) del pregiudizio patrimoniale consistito nei non necessari esborsi e oneri che il secondo sia stato costretto, unitariamente, a sopportare (o nelle duplicazioni dei contributi pro quota che i singoli condòmini abbiano dovuto corrispondere) in conseguenza anche delle sole violazioni contabili (pur senza, cioè, vere e proprie malversazioni) compiute dal primo (in specie, lacune nei rendiconti, omessa o irregolare tenuta - di taluna - delle scritture previste dalla legge, confusione fra i patrimoni del mandatario e del condominio amministrato o di più condòmini amministrati dallo stesso professionista), fermo restando, naturalmente, il consueto onere probatorio (della perdita subita) a carico di chi si affermi danneggiato (cfr. Tribunale Roma, 26 febbraio 2019, n. 4343; Tribunale Roma, 26 giugno 2018, n. 13061cccc

Spese processuali compensate per la reciproca soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Condominio ccccc, in persona dell'amministratore pro tempore, con atto di citazione notificato in data 8/22.3.2017, contro S.S., convenuta costituita, così decide: accoglie la sola domanda di consegna e condanna, pertanto, la convenuta *ombbbbsis* a far avere al Condominio attore la documentazione indicata nell'ordinanza d'urgenza già pronunciata a conclusione del procedimento cautelare n. 49563/2015 e, in particolare: quella inerente la gestione ordinaria 2014 (prospetto entrate e uscite; registro di cassa; situazione patrimoniale); quella inerente i lavori al fabbricato; le fatture di LL S.p.a. di cui all'allegato n. 12; le fatture di bbb S.a.s. di cui all'allegato n. 10; il contratto di manutenzione stipulato bbb già ricevuto a titolo di deposito cauzionale per la locazione del suddetto appartamento condominiale; gli originali di sette assegni bancari tratti *bbb* l'originale del decreto ingiuntivo n. 21482/2012 del Giudice di Pace di Roma; le dichiarazioni dei modelli 770; le fatture del ccc i modelli F 24; le fatture *occcs* della *bb S.a.s.*; la fattura *ccc*; rigetta, invece, la domanda di risarcimento dei danni; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

